

STATUTO

Art. 1 - È costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 460/1997 (ONLUS), sotto la denominazione: "**METAINTELLIGENZE: CENTRO STUDI INTERNAZIONALE ONLUS**" in breve "**METAINTELLIGENZE ONLUS**".

Art. 2 - L'associazione non ha fini di lucro è apartitica ed ha una struttura democratica. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

In particolare l'associazione svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e dell'istruzione nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

Ai sensi e nei limiti dell'articolo 10 l. 460/97, potranno essere svolte le seguenti attività: attività sociali, di istruzione e ricerca intervento per la promozione delle intelligenze in tutto l'arco di vita. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'attività sarà svolta a favore di minori con disturbi dell'apprendimento

Le aree tematiche oggetto dell'associazione sono: Metaintelligenza: Metacognizione, Consapevolezza, Controllo; Intelligenze eccezionali: dall'alto potenziale intellettuale alle isole di intelligenza; Il corpo intelligente: benessere, corpo e mente; Intelligenza Emotiva: oltre il dualismo tra ragione e sentimento; Intelligenze a scuola: quando l'intelligenza non coincide con il successo; Intelligenze artificiali ed uso intelligente delle tecnologie; Intelligenza morale, convivenza civile e legalità; Multiculturalità ed intelligenze: la diversità come risorsa; Intelligenze ed invecchiamento: il confronto generazionale come risorsa.

Tra le attività che l'associazione promuoverà vi saranno:

- Realizzare laboratori multidisciplinari finalizzati alla promozione delle intelligenze (arti, scienze, tecnologie, benessere, emozioni, legalità, multiculturalità, invecchiamento)
- Partecipare a bandi per progetti di ricerca-intervento e bandi a sfondo sociale
- Promuovere studi nel settore della promozione delle intelligenze, anche in collaborazione con Università ed Enti di Ricerca
- Progettare e svolgere cicli di seminari, percorsi di sensibilizzazione e progetti di ricerca-intervento presso Scuole pubbliche e private
- Formare, mediante corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, master, summer schools (realizzate anche in partenariato con Università, Enti di Ricerca, Scuole o altre associazioni) operatori da utilizzare all'interno dell'Associazione
- Organizzare eventi culturali e congressi
- Attivare borse di studio per giovani in formazione meritevoli che possano contribuire al perseguimento degli scopi dell'associazione
- Pubblicare e divulgare monografie, documenti, elaborati, pubblicazioni ed ogni altro strumento conoscitivo e didattico utile agli scopi statutari mediante editoria digitale (ebook, rivista online e software) e pubblicazioni su sito www.metaintelligenze.it
- Realizzare una raccolta quanto più completa possibile della documentazione tecnica e scientifica nazionale ed internazionale; - Favorire la nascita e lo sviluppo di scambi con studiosi stranieri, giovani in formazione, istituzioni ed enti stranieri, ai fini del perseguimento degli scopi statutari
- Favorire e promuovere qualsiasi forma di attività di prevenzione al disagio giovanile
- Tutelare i diritti dei minori
- Favorire e promuovere campagne informative e di prevenzione per la salute
- Promuovere la cultura dei diritti umani
- Creare ed aderire a reti, network, partnership tra soggetti interessati a livello nazionale e/o internazionale.

I destinatari delle attività dell'associazione saranno solo ed unicamente soggetti persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

L'associazione avrà altresì il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Art. 3 - L'associazione ha sede in Palermo, Via Domenico Cimarosa n. 3.

Art. 4 - Il patrimonio è costituito: dalle quote associative, dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione, dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 5 - Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Comitato direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità, l'attività svolta e le competenze professionali. In base alle vigenti disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del associato. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione l'associato si impegna al versamento della quota annuale nella misura fissata in percentuale dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato non è trasmissibile.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dal consiglio direttivo in base alle norme contenute nel regolamento interno.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio di amministrazione predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei associati. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dall'associazione per i fini perseguiti.

Art. 7 - L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo, detto anche consiglio di amministrazione, composto da quattro a dieci membri eletti dall'assemblea dei associati per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce: a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario; b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri; c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio: cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione; redige i bilanci e li presenta all'assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei associati.

Art. 8 - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I associati devono essere convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedita con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax o la posta elettronica, diretta a ciascun associato e tale da consentire la prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei associati. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede dell'associazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annuale.



Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio oppure, in caso di sua assenza, da un altro membro del consiglio direttivo nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

Art. 9 - L'assemblea, se lo riterrà opportuno l'organo amministrativo o vi sarà obbligo di legge, nominerà un collegio di revisori, la cui composizione verrà stabilita dall'assemblea in sede di nomina, che ne determinerà, altresì, competenze e poteri ed ai quali si applicheranno le disposizioni di volta in volta vigenti.

Art. 10 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Art. 11 - Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del regolamento approvato dalla assemblea, ove compatibili con il presente statuto, alle disposizioni di legge speciali e a quelle del codice civile.

L'associazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

Art. 12 - Gli associati convengono concordemente che, qualora sorga tra di essi ovvero tra uno o più di essi e l'associazione, ovvero tra l'associazione ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo una controversia ricompresa nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 1 del DLG n. 5 del 2003, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione.

Detto tentativo di conciliazione sarà affidato all'organismo di conciliazione denominato ADR CENTER, iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e scritto in parte da me, su tre fogli dei quali occupa dodici pagine, e da me letto, ai comparenti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore diciannove del 2 Aprile 2014.

